

I commissari giustinianeî lavorarono in riunioni generalmente plenarie e comunque non necessariamente per sottocommissioni, ad unificare e ad armonizzare, integrandole con i materiali dell'*appendix* (oltre che di alcune minori compilazioni prevalentemente scolastiche), tre preesistenti compilazioni di *iura*. Tre compilazioni, tre « predigesti », che esorbitavano dai limiti dell'insegnamento scolastico e che dovettero essere di largo uso nella pratica<sup>70</sup>. Tre compilazioni che corrispondevano approssimativamente alle masse sabiniana, edittale e papiniana, così come individuate dal Bluhme.

Messi davanti allo schema preordinato dei *Digesta*, i commissari provvidero, in altri termini: a riversare nei singoli *tituli* i frammenti utilizzabili delle tre compilazioni (nonché del restante materiale a disposizione); ad ordinare i vari apporti in catene continue e logicamente articolate di frammenti; ad interpolare i frammenti secondo le esigenze di aggiornamento poste dallo stato del diritto dei loro tempi, nonché piú specificamente dalle *Quinquaginta decisiones* e dalle *constitutiones ad commodum propositi operis pertinentes* che furono via via emanate durante la stessa compilazione.

#### POSTILLA PRIMA: LA CATENA DI LAVORAZIONE.

Merita segnalazione speciale, per la diligenza dell'informazione e per l'intelligenza di alcune notazioni, la tesi di dottorato pubblicata (in lito) da Olivier Verney sulla compilazione dei *Digesta* e sul problema delle *leges geminatae* (V. O., « *Leges geminatae* » à deux auteurs et compilation du Digeste [Lausanne 1973] III-233).

Un'analisi completa di tutte le teorie sulla compilazione dei *Digesta* porta l'A. ad accettare pienamente la teoria bluhmiana delle tre masse (piú l'*appendix*) e delle tre sottocommissioni nella versione perfezionata

<sup>70</sup> Non vi è dubbio, a mio avviso, che la compilazione di queste raccolte di *iura* destinate alla pratica forense sia stata influenzata dalla così detta « legge delle citazioni » (sulla quale, da ultimo: E. VOLTERRA, *Sulla legge delle citazioni*, in *MAL.* 8.27.4 [1983]; G. BASSANELLI SOMMARIVA, *La legge di Valentiniano III del 7 novembre 426*, in *Labeo* 29 [1983] 280 ss.). Come abbiamo visto, i cinque giuristi maggiormente utilizzati nei *Digesta* sono appunto i cinque della legge delle citazioni.

\* In *Labeo* 20 (1974) 430 s.

che di essa hanno dato A. M. Honoré ed A. Rodger, « descendants spirituels » di Bluhme. Il lavoro fu compiuto in due tempi, uno di spoglio diretto dei libri classici ed uno di elaborazione del materiale escerpito nei titoli; lo spoglio fu assunto a proprio carico dai sei *illustres*, che lavorarono a due per ciascuna massa (la papiniana ebbe l'aggiunta dell'*appendix*), mentre gli undici avvocati svolgevano attività eminentemente ausiliarie, da veliti; i due responsabili di ogni massa leggevano e sforbiciavano in parallelo, l'uno dopo l'altro, piccoli gruppi quantitativamente omogenei di libri, riunendosi alla fine di ogni tappa in piccole conferenze dedicate al duplice scopo di sfrondare ulteriormente il materiale escerpito e di decidere quali frammenti dovessero essere trascritti anche nei due titoli « *de verborum significatione* » e « *de diversis regulis iuris antiqui* », cioè nei tit. 50.16 e 50.17. Questi due titoli finali dell'opera furono compilati, pertanto, già durante il lavoro di spoglio (non durante il successivo lavoro di elaborazione di tutti gli altri titoli) e non deve stupire che in essi (sopra tutto in D. 50.17) appaia un certo numero di *leges geminatae* (sia dello stesso autore che di autori diversi): erano volute. Quanto alle *leges geminatae* a due autori situate negli altri titoli dei *Digesta*, sulle quali il V. concentra particolarmente la sua attenzione, esse erano a loro volta inevitabili, dato il sistema largamente usato dai giuristi classici, in mancanza di « copyright », di trascrivere anche senza citare la fonte brani di loro predecessori.

Naturalmente, l'A. dice nel suo libro molto più di quanto si sia potuto qui sintetizzare; ma forse il male sta proprio nell'aver voluto dire troppe cose e nel non averle quindi approfondite tutte. La tesi della confezione di D. 50.16 e 17 durante il lavoro di spoglio, per esempio, è inaccettabile: mi limito a segnalare che D. 50.17.173 pr. è geminazione, ma interpolata, di D. 42.1.19.1 (Paul. 6 *Plaut.*). Quanto alle coppie di commissari che, con la precisione di orologi svizzeri, si sarebbero digerite metodicamente, l'una dopo l'altra, le loro porzioncine quantitativamente eguali di *libri*, con relativa conferenzuola alla fine di ogni tappa (Teofilo e Doroteo provvedendo anche alle Istituzioni, Triboniano attendendo anche alle costituzioni *ad commodum propositi operis pertinentes* e ai suoi molti pasticci politici, gli avvocati pensando anche alle loro cause, tutti andando anche a messa e all'ippodromo, concedendosi a volte qualche « week-end » e magari stando l'uno o l'altro a letto con l'influenza), ebbene, sarà che sono scettico, ma personalmente non ci credo.

E francamente mi stupisce moltissimo che tra coloro i quali, ben più esperti del nostro giovane e simpatico neofita, si sono affrettati a

dar credito anch'essi alla « catena di lavorazione » ideata da Honoré e Rodger, non vi sia stato ancora uno, dico uno, che sia riandato alla storia agitata di quegli anni e si sia chiesto se e quanto abbia intralciato, ad esempio, l'attività della commissione la ben nota rivolta di Nika.

#### POSTILLA SECONDA: UN PRECEDENTE TEODOSIANO?

Nello scorrere gli *Estudios de derecho romano en honor de Alvaro d'Ors* (1987), dei quali ho già fatto cenno in *Labeo* 34 (1988) 250, mi sono fermato su un articolo di Bernardo Albanese dal titolo *Sul programma legislativo esposto nel 429 da Teodosio II* (123 ss.): saggio di grande chiarezza e sobrietà, che va segnalato ad esempio, secondo il mio modesto parere, di come possa essere utile la rilettura, se fatta da un sagace e paziente esegeta, di un testo pur letto in precedenza, da altri, innumerevoli volte.

Il testo in esame è il notissimo CTh. 1.1.5 (Theod. et Valent. AA. ad Senatum, a. 429), cioè quello estratto dalla costituzione in cui Teodosio II, parlando anche a nome di Valentiniano III, tracciò il primo e più ambizioso programma (rimasto inattuato e sostituito nel 435 da propositi più modesti) della sua codificazione. Non seguirò passo passo l'a. nella sua attenta esegesi, che è tutta da leggere, e mi limiterò alla discussione dedicata al brano in cui l'imperatore, dopo aver prescritto (chiaramente) che si compilasse un codice contenente tutte le *leges generales* (anche non più vigenti) da Costantino a lui e dopo aver stabilito (più confusamente) che da questo codice, nonché dai precedenti codici Gregoriano ed Ermogeniano, si traesse un codice del solo diritto vigente, facendo leva, peraltro, anche sui *tractatus* e sui *responsa dei prudentes*, dichiara: *Ad tanti consummationem operis et contexendos codices (quorum primus omnium generalium constitutionum diversitate collecta nullaque extra se, quam iam proferri liceat praetermissa inanem verborum copiam recusabit, alter omni diversitate exclusa magisterium vitae suscipiet) deligendi viri sunt singularis fidei, limatioris ingenii, qui, cum primum codicem nostrae scientiae et publicae auctoritati obtulerint, adgre-dientur alium, donec dignus editione fuerit, pertractandum.*

In queste parole, nota giustamente l'Albanese, il secondo tra i due *codices*, che l'imperatore si propone di commettere all'impegno di uomi-

\* In *Labeo* 35 (1989) 267 s.